



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2019, proposto da

Simone D'Urso, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Sparti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

nei confronti

Fabrizio Riggi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento datato 19 novembre 2018 prot. n. 366815/2-11 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata

nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale n. 38 del 15.5.2018, ha giudicato il ricorrente non idoneo in ragione degli asseriti valori della forza muscolare non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, ivi compresa la “Scheda Hangrip” relativa all'esame dinamometrico cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto il 19 novembre 2018;

- del decreto n. 61/11-4-1 CC di Prot. del 13.12.2018, pubblicato il 4.12.2018, col quale sono state approvate le graduatorie di merito finali e della graduatoria di cui alla lettera C del relativo bando di concorso, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti psico-fisici relativi alla procedura selettiva de qua;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/8-2 CC del 6.8.2018;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica, favorevole per il ricorrente;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via

alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere in via interinale gli atti gravati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, sospendendo nelle more gli atti gravati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9.10.2019, ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.